

	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Comune di Corigliano d'Otranto (Le)	
	Via Umberto I civ. 1 - Tel: 0836320717 - Fax 0836320727 - Pec: poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it Mail: comando.poliziamunicipale@comune.corigliano.le.it	

***Disciplinare per l'accesso e la
circolazione dei veicoli nella Zona a
Traffico Limitato del Comune di
Corigliano d'Otranto controllato da
varchi elettronici***

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 22 giugno 2023

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Art. 2 – Identificazione della Zona a Traffico Limitato

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

Art. 5 – Permessi di transito – Principi generali

Art. 6 – Permessi – Rilascio e validità

Art. 7 – Permessi tipologie

Art. 8 – Verifica e revoca delle autorizzazioni Art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni

Art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni

Art. 10 – Modifiche in corso di validità ed ipotesi di smarrimento o furto

Art. 11 – Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

Art. 12 – Veicoli ammessi al transito in ZTL

Art. 13 – Disabili

Art. 14 – Veicoli autorizzati all'accesso per effettuare il carico/scarico di cose e di merci in Z.T.L.

Art. 15 – Mezzi con massa a pieno carico maggiore, minore o uguale a 3,5 t

Art. 16 – Situazioni di emergenza

Art. 17 – Controlli e sanzioni

Art. 18 – Norme transitorie e finali ed entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare organizza la circolazione e la sosta nell'ambito della Zona Traffico Limitato - ZTL 1 e ZTL 2 - istituita nel Comune di Corigliano d'Otranto, ai sensi dell'art. 7, c. 9, del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

In particolare il vengono disciplinate le modalità, i periodi e gli orari di accesso, transito e sosta, le categorie di utenti autorizzati nonché la tipologia e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nella ZTL, in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti a meglio garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e, più in generale il rispetto dell'ordine pubblico, del territorio, del patrimonio ambientale e culturale, tenuto anche conto degli effetti che una ridotta presenza di veicoli in circolazione ha sulla salute pubblica.

L'ingresso e la circolazione dei veicoli nelle zone appresso indicate sarà controllato anche da apparecchiature elettroniche che, confrontando le targhe dei veicoli transitati con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

Art. 2 – Identificazione della Zona a Traffico Limitato

Il centro antico di Corigliano d'Otranto è diviso in ZTL 1 e ZTL 2.

La ZTL 1, il cui varco di accesso è individuato in via Palestro, ha validità h 24 tutti i giorni ed include le seguenti strade:

- **via Palestro;**
- **via E. Fermi – tratto compreso tra via Palestro e via Nitti;**
- **via Cavour.**

La ZTL 2, i cui varchi di accesso individuati sono: via Santi, piazza Castello e piazza Vittoria intersezione via V. Veneto, ha validità nei giorni di sabato, domenica, prefestivi e festivi, dal primo ottobre al sabato precedente la II domenica di giugno e tutti i giorni dalla II domenica di giugno al 30 settembre di ogni anno, dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno dopo.

Nelle restanti ore della giornata l'accesso è consentito a chiunque. La ZTL 2 è delimitata da: via Palestro; via Ferrovia – tratto compreso tra via Palestro e via Umberto I; via Umberto I – tratto compreso tra via Ferrovia e via Garibaldi; via Garibaldi – tratto compreso tra via Umberto I e via Piave; via Piave; via V. Veneto – tratto compreso tra via Piave e piazza Vittoria; piazza Vittoria – tratto compreso tra via V. Veneto e via Don Bosco; via Don Bosco; via Galatina – tratto compreso tra via Don Bosco e via Chiesa; via Chiesa – tratto compreso tra via Galatina e via Santi ed **include le seguenti strade:**

- **piazza Castello;**
- **via Garibaldi – tratto compreso tra piazza Vittoria e via Piave;**
- **piazza Vittoria – tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Don Bosco;**
- **via Alighieri;**
- **via Soferino;**
- **vico Freddo;**

- **piazza San Nicola;**
- **via Moncenisio;**
- **via Chiesa - ratto compreso tra piazza San Nicola e via Palestro;**
- **via Navarrino;**
- **via Pendino;**
- **via Romito;**
- **via Santi;**
- **tutti i vicoli ricompresi nel centro storico, anche non denominati;**

Il varco elettronico della ZTL 1 sarà posizionato in via Palestro intersezione via Chiesa.

I varchi elettronici della ZTL 2 saranno posizionati in:

1. **via Santi intersezione via Chiesa;**
2. **via Ferrovia intersezione via Umberto I;**
3. **piazza Vittoria intersezione via Vittorio Veneto.**

Tutte le altre strade di ingresso alla ZTL 1 e ZTL 2 saranno a senso unico, direzione di marcia ad uscire dal centro storico, in modo tale che tutto il traffico veicolare in entrata sarà convogliato verso i varchi elettronici.

Eventuali modifiche all'arco temporale di validità della ZTL 1 e della ZTL 2 potranno essere apportate previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale ex art. 7 D. Lgs. 285/92.

Art. 3 - Definizioni

Nel presente Disciplinare si intende per:

- A. RESIDENTE** colui/ei per cui l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente;
- B. FRONTISTA** colui/ei proprietario/a di un immobile o, in alternativa, titolare di contratto d'affitto registrato o dichiarazione registrata di comodato d'uso, validi per tutto il periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione. L'utilizzo dell'immobile dovrà essere dimostrato mediante produzione di fatture di somministrazione di energia elettrica e/o acqua e/o gas e/o della TARI intestate al richiedente che dimostrino per l'appunto, l'utilizzo dell'immobile;
- C. NUCLEO FAMILIARE** un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa unità immobiliare;
- D. RELIGIOSI DELLA CURIA O DI ALTRI ISTITUTI RELIGIOSI** sono equiparati ai residenti i sacerdoti nominati frati minori, parroci, rettori e vicari parrocchiali di chiese ubicate all'interno della Z.T.L.;
- E. VEICOLO**
 - a) **Per le persone fisiche:** i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali;
 - b) **Per le persone giuridiche:** i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di

leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della società in base ad annotazione sul libretto di circolazione del veicolo;

- c) **I motoveicoli** così come definiti dall'art. 53 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, agli autoveicoli;
- d) **I ciclomotori** così come definiti dall'art. 52 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, agli autoveicoli;
- F. AUTORIZZAZIONE O PERMESSO O PASS**: il titolo che autorizza, per il mezzo richiesto, il transito e/o anche la sosta nella Zona a Traffico Limitato. Un'autorizzazione è associata ad un unico veicolo. La stessa è registrata in apposite banche dati accessibili dagli operatori di Polizia Locale che effettuano i controlli sul territorio;
- G. RINNOVO**: la possibilità, nei casi previsti dal presente Disciplinare, di poter estendere la validità temporale dell'autorizzazione dichiarando il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio;

Art. 4 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

Per la Zona Traffico Limitato valgono le seguenti regole:

Il transito e la sosta sono vietati a tutti i veicoli eccetto quelli di seguito autorizzati.

Nella ZTL 1 e ZTL 2, ai veicoli autorizzati per il trasporto di cose e merci, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t e, comunque, rientranti nelle sagome d'ingombro indicate dalla segnaletica presente in loco, è consentito il transito e la sosta (max 30 minuti indicando l'ora di inizio della sosta) per le sole operazioni di carico/scarico di cose e merci.

La sosta all'interno della Z.T.L., dei veicoli autorizzati al transito è consentita per un arco temporale di max 30 minuti con l'obbligo di indicare l'ora di inizio. **È consentita la deroga alla limitazione temporale ad un solo veicolo per famiglia residente all'interno della ZTL.**

I veicoli autorizzati a transitare all'interno della Zona a Traffico Limitato dovranno rispettare la segnaletica apposta in loco ed in ogni caso:

- a) Circolare a velocità non superiore a 30 Km/h (Ordinanza n. 5 del 13.02.2023);
- b) Sostare a motore spento, senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione e indicando l'ora di inizio della sosta (tempo consentito max 30 min.);
- c) Circolare senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
- d) Sostare negli spazi a ciò appositamente destinati come da segnaletica in loco.
- e) L'accesso alla Z.T.L. 1 e Z.T.L. 2 dovrà avvenire esclusivamente dai varchi elettronici di cui all'art 2 del presente Disciplinare;**

Il controllo dell'accesso nella Z.T.L. avverrà a mezzo di apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe autorizzate (Lista Bianca), rileverà automaticamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada.

Art. 5 – Permessi di transito – Principi generali

I permessi di transito consistono in un contrassegno da esporre in maniera visibile dietro la parabrezza dei veicoli.

I permessi dovranno essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio ne comporterà la revoca. In tal caso gli operatori di Polizia Locale provvederanno direttamente al ritiro del permesso del veicolo sanzionato. Analoga revoca verrà disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare.

Ai veicoli non autorizzati saranno vietati l'accesso e la sosta.

Le autorizzazioni avranno validità per il tempo indicato sulle stesse e potranno essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente Disciplinare. Alla scadenza del permesso il titolare dovrà restituirlo al Comando di Polizia Locale.

Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è il titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale che per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al CdS, senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Permessi – Rilascio e validità

Le autorizzazioni permanenti ed i permessi straordinari verranno rilasciati entro 15 gg., quelle temporanee entro 10 gg., quelle per l'accesso giornaliero e i permessi provvisori con validità oraria, entro 5 gg. dalla data di acquisizione delle stesse istanze inviate dall'interessato, tramite posta elettronica all'indirizzo pec: poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it utilizzando apposita modulistica disponibile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corigliano d'Otranto all'indirizzo: <https://www.comune.corigliano.le.it/corigliano/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/10?sat=1683884122&nodo=nodo0>

Il Comando di Polizia Locale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, provvederà al rilascio del permesso. In ogni caso, **il Comando si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all'esito delle quali, accertata l'eventuale insussistenza dei requisiti, non provvederà al rilascio del titolo richiesto, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.**

Le istanze incomplete potranno essere regolarizzate entro 30 gg dalla richiesta d'integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intenderà concluso.

Il Comando di Polizia Locale fornirà direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, dovrà essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. Sarà richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. Sarà ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

Art. 7 – Permessi tipologie

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si distingueranno in **permanent**i e **temporane**e. Potranno essere rilasciati anche **titoli giornalieri** e **permessi straordinari** per la circolazione in ZTL.

a) Autorizzazioni permanenti:

Le autorizzazioni definitive avranno una validità superiore ai 90 gg. e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni;

b) Autorizzazioni temporanee:

Le autorizzazioni temporanee avranno una validità fino a 90 gg e saranno rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per quelle definitive, ma per requisiti che permangono limitatamente a periodi temporali ristretti. Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richiederà una proroga, egli potrà ottenerla inoltrando ulteriore istanza entro 15 gg prima della scadenza;

c) Titolo per l'accesso giornaliero

I titoli giornalieri saranno rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi definitivi. Avranno validità temporale limitata al giorno a cui faranno riferimento. Potranno essere rilasciati permessi giornalieri a titolo di es. *per allestimento di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, per carico e scarico di effetti personali da effettuarsi con autoveicoli diversi da quelli autorizzati, per il trasporto di persone anziane, ecc.*

Nel caso in cui la necessità per medici e veterinari di effettuare con urgenza una visita domiciliare all'interno della ZTL, non consenta di inviare preventivamente una pec, come sopra specificato, il conducente medico e veterinario potrà dimostrare, entro le 72 ore successive, l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva da inviare sempre via pec all'indirizzo di posta elettronica poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it, accompagnata dallacopia della fattura e/o certificazione medica che attesti il reale esercizio dell'attività di libero professionista o di medico curante nel giorno e nell'ora dell'avvenuto ingresso all'interno della ZTL.

d) Permessi straordinari

La Polizia Locale sarà legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze non altrimenti soddisfabili e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite. Tali permessi potranno essere rilasciati tramite istanza inviata a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica: poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it

Art. 8 – Verifica e revoca delle autorizzazioni

Il Corpo di Polizia Locale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più le condizioni per il mantenimento dei permessi, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare del permesso avrà l'obbligo di comunicare al Comando di Polizia Locale tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca del permesso e, in caso di perdita definitiva dei requisiti, avrà l'obbligo di restituire al Comando di Polizia Locale il relativo contrassegno.

Art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni

Le autorizzazioni, opportunamente numerate, dovranno contenere gli elementi innanzi indicati:

- a) Data di rilascio e di scadenza;
- b) Dati identificativi del veicolo autorizzato;
- c) Tipologia di autorizzazione;
- d) Prescrizioni per il transito e l'eventuale sosta;

Art. 10 – Modifiche in corso di validità ed ipotesi di smarrimento o furto

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione dovessero verificarsi variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del contrassegno ecc....) il titolare dovrà presentare istanza al Comando di Polizia Locale, allegando l'autorizzazione originale ed i documenti necessari (es. Nuova carta di circolazione) al fine di ottenere il nuovo titolo.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, sarà necessario, al fine di ottenerne uno nuovo, produrre copia della denuncia di smarrimento o furto.

Nel caso in cui non sarà possibile immediatamente la consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di un permesso temporaneo.

Art. 11 – Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Disciplinare sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo della Z.T.L. Tali dati vengono trattati e conservati nel rispetto delle normative in tema di privacy.

Tutte le autorizzazioni dovranno sempre accompagnare il veicolo ed essere esibite alla richiesta degli operatori che espletano il servizio di polizia stradale.

I contrassegni dovranno essere sempre esposti, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, sul lato anteriore del veicolo.

Il venir meno di uno o più requisiti che abbiano determinato il rilascio del permesso ne provoca la decadenza. Il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il permesso alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare sussiste anche a carico degli eredi.

Le autorizzazioni di cui al presente Disciplinare, sono richieste utilizzando la modulistica a tal fine predisposta e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corigliano d'Otranto. Le istanze dovranno essere inviate all'indirizzo di posta pec di seguito indicato: poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it

La domanda dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta nella specifica modulistica. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dell'autorizzazione potranno essere autocertificati qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Le istanze incomplete nella documentazione potranno essere regolarizzate entro 30 gg. dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intenderà concluso tacitamente.

Le autorizzazioni saranno concesse esclusivamente secondo le modalità determinate dal presente Disciplinare.

Il Comando di Polizia Locale rigetterà le richieste di autorizzazione in contrasto a quanto previsto dal Disciplinare.

Art. 12 – Veicoli ammessi al transito in ZTL

Sono autorizzati a circolare e sostare nella ZTL **senza rilascio di alcun contrassegno i seguenti veicoli:**

- a) Veicoli al servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco ecc..) caratterizzati da elementi distintivi dell'ente di appartenenza per servizi

d'istituto;

- b) Veicoli di pronto soccorso quali ambulanze **in servizio di emergenza**, caratterizzati da elementi distintivi;
- c) Veicoli in servizio antincendio in **servizio di emergenza**, caratterizzati da elementi distintivi dell'ente di appartenenza;

Sono autorizzati a circolare nella ZTL **senza rilascio di alcun contrassegno**, salvo che per necessità contingenti non vengano adottati provvedimenti restrittivi anche nei confronti di tali categorie:

- a) Veicoli adibiti a servizi di polizia privi degli elementi distintivi e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- b) Velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo secondo quanto disposto dal CdS;
- c) Veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, del Comune di Corigliano d'Otranto che dovranno essere muniti di logo dello stesso comune;

Per tali veicoli, fatta eccezione ovviamente per i velocipedi, occorre comunicare gli identificativi alfanumerici delle targhe al fine di consentire l'inserimento nella cosiddetta "lista bianca". Tale procedura non sarà necessaria per i veicoli muniti di stemma/logo istituzionale nella parte retrostante del mezzo. In caso di servizio di emergenza e di impossibilità alla comunicazione preventiva, **sarà possibile effettuare comunicazione successiva entro le 72 ore per evitare la procedura sanzionatoria** da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica: poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it

Sono ammesse alla circolazione all'interno della Z.T.L., **previa autorizzazione**, le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nella stessa autorizzazione:

- a) Veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali appartenenti **a residenti o frontisti all'interno della ZTL**;
- b) Veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali appartenenti **a non residenti nella ZTL, possessori di un box auto autorizzato con apposito passo carrabile rilasciato dal Comune (soggetti ad autorizzazione per il solo transito per ricoverare i veicoli)**;
- c) Veicoli a propulsione elettrica;
- d) Veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti appositamente attrezzati per le suddette finalità che comunque dovranno avere peso a pieno carico non superiore a 3,5 t (soggetti ad autorizzazione);
- e) Veicoli di società di pubblico servizio in **prestazioni di emergenza** (Enel, Gestori telefonici, AQP ecc.);
- f) Veicoli per traslochi e/o operazioni presso cantieri edili e stradali (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- g) Veicoli per trasporti funebri, matrimoni, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche e altre necessità non previste nel presente Disciplinare (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- h) Veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico/scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento

di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico o per il montaggio di luminarie nella ZTL (soggetti ad autorizzazione temporanea);

- i) Veicoli autorizzati al carico/scarico di cose così come previsto nel successivo art. 14 del presente Disciplinare.
- j) Veicoli appartenenti (con gli stessi criteri sopra indicati alla lett. a)) a frati minori, parroci, rettori e vicari parrocchiali di Chiese ubicate all'interno della Z.T.L. che ai sensi dell'art. 3 sono equiparati ai residenti.
- k) Veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing della ASL Dipartimento di Prevenzione per attività di servizio (controlli igienico/sanitari, veterinari, visite fiscali ecc.);
- l) Ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è consentito il transito e la sosta (purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione) per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle visite a domicilio dei pazienti, nel rispetto di quanto previsto nel successivo comma.

Non verranno di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Tuttavia, così come previsto all'art. 7 lett. e), la Polizia Locale è legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze non altrimenti soddisfabili e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite, in tal caso i permessi saranno straordinari.

Art. 13 – Disabili

I veicoli al servizio dei soggetti con deambulazione sensibilmente ridotta o impedita potranno transitare nella ZTL e sostare negli spazi riservati ai titolari del pass invalidi o negli spazi destinati alla sosta dei veicoli, purché i predetti soggetti siano muniti del certificato unico disabili europeo. Per l'accesso alla ZTL l'interessato dovrà fare istanza al Comando di Polizia Locale al fine di ottenere l'inserimento della targa del veicolo al suo servizio, nella cosiddetta "lista bianca".

Qualora non abbiano provveduto alla comunicazione degli estremi dell'auto a loro servizio per ottenere l'inserimento nella "Lista Bianca", avranno la possibilità di comunicare entro 72 ore l'avvenuto accesso nella Z.T.L. a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it.

L'inserimento della targa nella "lista bianca", sempre che il veicolo continui ad essere al servizio del titolare del pass, perdurerà per il periodo di validità del contrassegno, fermo restando la possibilità di chiedere un ulteriore inserimento una volta ottenuto un nuovo contrassegno in corso di validità.

Per l'inserimento della targa del veicolo a servizio della persona munita di contrassegno invalidi occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corigliano d'Otranto, allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione dei veicoli al servizio del disabile;
- Copia del contrassegno per disabili;

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi giornalieri di transito e sosta richiesti dai titolari di contrassegno per disabili, qualora il titolare del contrassegno sia a bordo del veicolo stesso.

Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questo intestati.

Art. 14 – Veicoli autorizzati all'accesso per effettuare il carico/scarico di cose e di merci in Z.T.L.

A. Attività economiche ubicate nella Z.T.L.

Previo rilascio di apposita autorizzazione dal Comando di Polizia Locale, i veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, appartenenti ai titolari o all'impresa o al rappresentante legale p.t. di attività artigianali, commerciali e di pubblici esercizi nonché attività ricettive ubicate nella Z.T.L., potranno circolare nella Z.T.L. (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) e sostare per un massimo di 30 minuti, anche per effettuare operazioni di carico/scarico, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione. Dovranno, altresì, indicare l'orario di inizio della sosta.

Per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo.

L'autorizzazione avrà validità di 2 anni e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Disciplinare. Le richieste dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corigliano d'Otranto. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Comando di P.L.

B. Fornitori delle attività economiche ubicate nella Z.T.L.

Previo rilascio di apposita autorizzazione dal Comando di Polizia Locale, i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicoli aziendali appartenenti ai fornitori delle attività artigianali, commerciali, di pubblici esercizi e di attività ricettive ubicate nella Z.T.L., con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t e comunque rientranti nelle sagome d'ingombro indicate dalla segnaletica presente in loco, per le sole operazioni di carico/scarico di cose e merci, potranno transitare nella ZTL (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) e sostare concedendo a ciascun veicolo un intervallo di tempo massimo di 30 minuti, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Disciplinare o con permessi temporanei. L'autorizzazione avrà validità di 2 anni e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Disciplinare. Le richieste dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corigliano d'Otranto. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Comando di P.L.;

C. Proprietari di immobili ubicati nella ZTL

Ai proprietari di immobili ubicati nella Z.T.L., non residenti anagraficamente in tale area, il cui immobile non risulti in uso a terzi, è concesso il rilascio di 1 (uno) permesso di transito. Il permesso consente di effettuare il transito e la sosta per un tempo massimo di 30 minuti, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione,

secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Disciplinare (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro). Le richieste dovranno essere presentate su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale;

D. Clienti delle attività ricettive ubicate nella Z.T.L.

I veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, taxi o noleggio con conducente appartenenti ai clienti delle attività ricettive ubicate in Z.T.L. potranno transitare nella Z.T.L. (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) e sostare per un massimo di 30 minuti, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione. Il titolare della struttura ricettiva, a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it, potrà comunicare i veicoli privati dei propri clienti.

E. Pubblici esercizi che effettuano consegne a domicilio.

I veicoli di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, appartenenti ai titolari o all'impresa o al rappresentante legale p.t. di attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati al trasporto di alimenti e bevande (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro) potranno circolare nella Z.T.L. ottenendo un (uno) permesso aziendale. Il permesso consentirà di accedere e sostare max 30 minuti per effettuare le eventuali operazioni di carico/scarico, purché la sosta non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione.

Per tali veicoli occorrerà presentare istanza utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corigliano d'Otranto, allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione dei veicoli;
- Autocertificazione con la quale si dichiara dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;

L'autorizzazione avrà validità di 2 anni e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Disciplinare. Le richieste dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corigliano d'Otranto. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Comando di P.L.

F. Vettori.

I servizi di consegna pacchi e corrispondenza potranno essere espletati all'interno della Zona a Traffico Limitato (ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro). L'autorizzazione dovrà essere associata a veicoli utilizzati per questo tipo di attività dai **vettori** incaricati della consegna dei pacchi e della corrispondenza (tali veicoli potranno essere utilizzati dai vettori a titolo di proprietà, o per detenzione in leasing, noleggio

alungo termine, comodato gratuito registrato).

L'autorizzazione avrà validità di 2 anni e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento allorquando dovessero venir meno le condizioni ed i requisiti che hanno costituito presupposto per la concessione o negli altri casi previsti dal presente Disciplinare. Le richieste dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corigliano d'Otranto. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Comando di P.L.

Art. 15 – Mezzi con massa a pieno carico maggiore o uguale a 3,5 t

La presenza di mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali deve considerarsi incompatibile con l'accesso alla Z.T.L.

In presenza di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie del tessuto urbano, il Comando di Polizia Locale, previo parere favorevole dell'U.T.C., si riserva di poter individuare specifiche deroghe da valutare volta per volta.

I titolari di autocarri e mezzi d'opera con massa a pieno carico superiore a 35 quintali che abbiano la necessità inderogabile di transitare nella Z.T.L. per effettuare lavori edili potranno presentare istanza, dimostrando che le lavorazioni da effettuare non potranno essere portate a termine con l'impiego di veicoli con massa a pieno carico entro i 35 quintali, a tale istanza dovrà essere allegata la documentazione riguardante il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori (SCIA, DIA, CILA, PERMESSO DI COSTRUIRE) e nell'istruttoria, il Comando di Polizia Locale dovrà previamente acquisire il parere favorevole dell'U.T.C., altrimenti l'istanza dovrà essere rigettata.

Laddove l'autorizzazione dovesse essere rilasciata dal Comando di Polizia Locale, avrà una durata circoscritta al periodo di tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, non potrà mai avere durata indeterminata e il mezzo dovrà essere rimosso anche giornalmente, all'orario quotidiano di interruzione degli stessi, se i lavori si protrarranno per più giorni, indipendentemente dal fatto che esso abbia massa a pieno carico superiore o entro i 35 quintali. Le richieste dovranno essere presentate su apposito stampato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corigliano d'Otranto.

Art. 16 – Situazioni di emergenza

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella Z.T.L., per motivi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore dall'accesso non autorizzato, l'interessato dovrà presentare a mezzo mail, all'indirizzo pec poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione giustificativa.

Art. 17 – Controlli e sanzioni

Le autorizzazioni ed i relativi pass dovranno essere utilizzati solamente per gli scopi per i quali sonostati rilasciati e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul retro del contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L. comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dal CdS.

L'introduzione del controllo elettronico agli accessi andrà ad integrare il controllo effettuato dalla Polizia Locale. Pertanto è facoltà degli Operatori di Polizia Locale irrogare le sanzioni previste dal CdS o ritirare e sospendere il pass e l'autorizzazione in caso di uso non conforme al presente Disciplinare.

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L. comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dal CdS e dal presente Disciplinare.

L'uso del pass e della relativa autorizzazione implicherà l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Disciplinare e non costituirà deroga alle disposizioni del Codice della Strada, alle Ordinanze Sindacali e Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

Ferma restando l'applicazione delle norme del C.d.S. e delle sanzioni ivi previste, la violazione delle norme del presente Disciplinare per TRE volte nell'arco di due anni dall'accertamento della prima violazione darà luogo a sospensione dell'autorizzazione per mesi DUE e ciò anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria. In caso di ulteriore violazione entro il terzo anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per mesi SEI. In caso di ulteriore violazione entro il QUARTO anno dal primo accertamento si procederà al ritiro del permesso con divieto di rilascio per anni UNO.

E' vietata ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzativo. L'inosservanza di questa disposizione comporterà la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali. Fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente Disciplinare ed al CdS senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte del Comando di Polizia Locale. La mancanza di esposizione del pass equivale a mancanza del permesso e quindi rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 18 – Norme transitorie e finali ed entrata in vigore

Gli Operatori di Polizia Locale e tutti quelli appartenenti agli altri Corpi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del CdS, sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente Disciplinare, dando la necessaria assistenza in applicazione di quanto previsto dallo stesso e dal Codice della Strada.

Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti inerenti la circolazione stradale descritti nel presente Disciplinare, potranno essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 7 del CdS.

Il presente Disciplinare entrerà in vigore con la sua pubblicazione nelle forme di Legge. L'entrata in funzione del sistema di controllo con telecamere sarà successiva all'ottenimento delle autorizzazioni di Legge da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e secondo quanto stabilito per Legge, dopo il periodo di prova previsto per Legge e del positivo esito del collaudo tecnico.

Con l'entrata in vigore del presente Disciplinare si intenderà abrogato in tutto o in parte ogni altro provvedimento con esso contrastante.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa i dati raccolti verranno conservati nel rispetto delle norme di riservatezza per i quali, nell'ambito del Corpo di Polizia Locale, verrà nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati il quale, nello specifico, vigilerà sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune di Corigliano d'Otranto ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ai fini dell'esercizio della tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile secondo le modalità previste dalla Legge.

Il Comando di Polizia Locale sarà rintracciabile per eventuali informazioni al seguente numero: 342 1529935.